

Fideiussioni bancarie. Ritorno all'Antitrust

Presentato
un esposto
per censurare anche
quelle «specifiche»

Le clausole Abi per le fideiussioni di nuovo all'autorità antitrust. A più di tre lustri di distanza dal primo caso del genere. Era infatti il 2005 quando con il provvedimento 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia stabilì che alcune clausole del format predisposto dall'Abi nel 2002, denominato «Condizioni generali di contratto per fideiussioni bancarie» erano contrarie alle regole sulla concorrenza e quindi nulle, in quanto applicate in maniera generalizzata. Va ricordato infatti che fino al 2006 era la Banca d'Italia a svolgere funzioni di Autorità garante della concorrenza e del mercato in

materia bancaria. Alla decisione di Bankitalia hanno fatto nel tempo molte sentenze, anche della Cassazione, che hanno stabilito che il giudice può rilevare la nullità in questione anche d'ufficio. Ormai la stessa Cassazione affronta la questione con delle ordinanze, visto che la situazione è ormai pacifica (di recente con l'ordinanza 25273 del 10 novembre 2020). La vicenda riguarda il contenzioso in atto, perché come ricorda il vice direttore generale di Abi, Gianfranco Torriero: «Il modello standard a cui si fa riferimento è stato modificato dall'Abi fin dal 2005, quindi lo schema standard di contratto non è più in essere da oltre 16 anni».

Perché tornare allora alla carica davanti all'Autorità antitrust, ormai subentrata a Bankitalia? «Perché anche se le stesse clausole si ritrovano nelle fideiussioni specifiche - afferma l'avvocato Marcello Pistilli -, i Tribunali non estendono anche a queste gli effetti di nullità, perché l'istruttoria di

LE CLAUSOLE CENSURATE

Il no di Bankitalia

Tra le clausole censurate da Bankitalia c'era la deroga all'articolo 1957 c.c. che imporrebbe alla banca di attivarsi nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Molte banche si trovano per questo decadute dal diritto di escutere i fideiussori che dunque non sono più obbligati dalla garanzia prestata. Tra le altre clausole ci sono anche quelle cd di "sopravvivenza" che imporrebbero al fideiussore di adempiere al pagamento anche in caso l'obbligazione principale fosse dichiarata invalida a qualunque titolo.

Banca d'Italia si era limitata a valutare il modello delle fideiussioni omnibus; e perché non sarebbe dimostrata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, anche per le fideiussioni specifiche». Le fideiussioni specifiche sono quelle in cui il fideiussore si impegna per il pagamento di un debito derivante da una specifica operazione.

«Anche le fideiussioni specifiche però - afferma Pistilli - sono contenute nelle Norme Bancarie Uniformi (Nbu) dell'Abi e contengono quelle stesse clausole (di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., si veda la scheda, ndr) contenute nelle fideiussioni omnibus; anche per le Nbu (739/95) la Banca d'Italia aveva chiesto ad Abi di epurarle. Anche in questo caso le associate non si sono adeguate, tanto che abbiamo depositato 103 fideiussioni specifiche stipulate da aziende di credito costituenti un campione ben rappresentativo per territorio e grandezza».

— An.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA